

TITOLO V

DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

CAPO I

SOGGETTI E PROCEDURE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA

Art. 37

Programmazione della rete scolastica

1. La programmazione della rete scolastica fa riferimento agli ambiti territoriali di programmazione dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 6, comma 2.
2. In base alle determinazioni dell'atto statale di individuazione delle risorse umane e finanziarie attribuite alla Regione Toscana ed alle proposte organizzative delle istituzioni scolastiche autonome, sono stabilite ogni anno:
 - a) le variazioni del dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome;
 - b) le variazioni del numero delle sezioni e classi nelle scuole di ogni ordine e grado e delle modalità di articolazione temporale delle lezioni.

Art. 38

Soggetti della programmazione della rete scolastica

1. I comuni e le province, nella programmazione della rete scolastica, secondo le rispettive competenze, attuano procedure di concertazione e di intesa istituzionale.
2. La Regione, nella programmazione della rete scolastica, stipula intese con l'Ufficio scolastico regionale anche al fine di promuovere efficaci forme di coordinamento tra comuni e province.

Art. 39

Procedure per la programmazione della rete scolastica

1. I comuni, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome, trasmettono alle province competenti, entro il 15 dicembre di ogni anno, le proposte di variazione della rete scolastica relative alle scuole d'infanzia, elementari e medie inferiori.
2. Le province, previa concertazione con le istituzioni scolastiche autonome, trasmettono alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, le proposte di variazione della rete scolastica relative alle scuole secondarie superiori, unitamente alle proposte di cui al comma 1.
3. Le modalità delle concertazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definite dai comuni e dalle province, secondo le rispettive competenze
4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'emanazione dell'atto statale di individuazione delle risorse umane e finanziarie attribuite alla Regione Toscana, tenuto conto degli atti di cui ai commi 1 e 2 e sulla base delle intese di cui all'articolo 38, comma 2, adotta il documento di programmazione annuale per lo sviluppo della rete scolastica regionale.

5. Le province, tenuto conto del documento di programmazione di cui al comma 4 e sulla base delle forme di coordinamento derivanti dalle intese di cui all'articolo 38, comma 2, adottano i piani di organizzazione della rete scolastica, con i contenuti di cui all'articolo 37.
6. I comuni e le province, tenuto conto del documento di programmazione di cui al comma 4, adottano atti di istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di istituti scolastici, nell'ambito delle rispettive competenze.
7. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del documento di cui al comma 4.